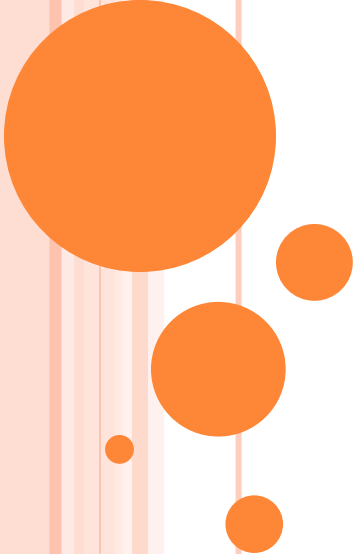




IL PROBLEMA DELL'EUTANASIA

TRACCE STORICHE DI PRATICHE EUTANASICHE

- Sparta (neonati deformi)
- Aristotele (*Politica*, VII, 1335b): eutanasia lecita per motivi politici
- Platone (*Repubblica*, 460b): anche per gli adulti gravemente ammalati, con la cooperazione dei medici
- Tacito (*Annales*, XVI, 18-19): elogio del suicidio di Petronio
- Senato di Marsiglia: “veleno di stato” (Valerio Massimo)
- Roma: suicidio di personalità note (Seneca, Epitteto, Plinio il Giovane, etc.)



DAL NAZISMO IN POI

- Nazismo: pratica dell'eutanasia (senza consenso)
“programmata”
 - piano politico studiato e messo in atto: dal 1939 al 1941, eliminate più di 70.000 persone le cui vite erano definite “*esistenze prive di valore vitale*”



POI ...

- Luglio 1974: “Manifesto sull'eutanasia”
 - pubbl. su *The Humanist*
 - pensiero scienista
- 1976 : California – “*Natural Death Act*”
 - eutanasia su richiesta previa del paziente a modo di volontà testamentaria (*living will*)
- 1977: Zurigo (Svizzera)
 - l'eutanasia è illegale; tuttavia non è considerato un reato aiutare un suicida a togliersi la vita (purché chi assiste non lo faccia per trarne un vantaggio)
- 1/4/2001: Olanda – legge sull'eutanasia
 - 30/8/2004 : intesa fra la magistratura olandese e la clinica universitaria di Groningen, che autorizza un protocollo di sperimentazione volto ad estendere la possibilità di eutanasia anche ai bambini sotto i dodici anni ed ai neonati (su richiesta dei loro genitori)
- 23/9/2002: Belgio
 - sofferenze sia *fisiche* che *psichiche*: dilatazione di fatto incontrollabile dell'applicabilità della normativa
 - dal 2005, in vendita nelle farmacie KIT per l'eutanasia "fai da te" (€ 60, 5 dosi) disponibile solo per i medici



LE MOTIVAZIONI:

- “pietà” per chi soffre senza rimedio
- non senso del dolore e della sofferenza
- bassa, ridotta *qualità della vita*
- calcolo sociale ed economico (utilitarismo)
- forme di razzismo
- ideologizzazione (estremizzazione del principio di autonomia)



DEFINIZIONI

- etimologia: “buona morte” (dal greco: *eu-thanatos*)
- possibile definizione :
 - “un’azione o un’omissione che, di natura sua e nelle intenzioni, procura la morte, allo scopo di eliminare ogni dolore”
 - da essa va distinta la decisione di rinunciare al cosiddetto «*accanimento terapeutico*», ossia a certi interventi medici non più adeguati alla reale situazione del malato, perché ormai sproporzionati ai risultati che si potrebbero sperare o anche perché troppo gravosi per lui e per la sua famiglia
- “L’eutanasia consiste nell’uccisione diretta e volontaria di un paziente terminale in condizioni di grave sofferenza e su sua richiesta” (CNB, *relazione al P. del C. 14/7/95*)



AFFINCHÉ SI POSSA PARLARE DI EUTANASIA SI RICHIEDONO SECONDO IL CNB, 4 CONDIZIONI:

1. che alla persona in stato di malattia terminale **si procuri direttamente la morte o con atto positivo** – somministrando per esempio un farmaco letale o praticandole una iniezione che la uccida – **o con atto omissivo, facendole mancare ciò che è necessario per vivere**, per esempio il nutrimento;



SEGUE..

2. che l'atto positivo o omissivo sia compiuto volontariamente e con l'intenzione di causare la morte della persona in stato di malattia terminale;

3. che la persona su cui praticare l'eutanasia sia morente o in stato di malattia terminale in condizioni di grave sofferenza e dunque che la sua morte sia certa, vicina o imminente;



SEGUE ...

4. che la persona affetta da malattia terminale
**faccia richiesta che si pratichi su di lei
l'eutanasia**



ANCORA SULLE DEFINIZIONI ...

- “L'eutanasia è l'atto [...] con cui si pone deliberatamente fine alla vita di un paziente, anche nel caso di richiesta del paziente stesso o di un suo parente stretto” (*World Medical Association, declaration on euthanasia, 1987, 2002*)



SEGUE ...

- “l’azione di uccidere intenzionalmente una persona, effettuata da un medico, per mezzo della somministrazione di farmaci, assecondando la richiesta volontaria e consapevole della persona stessa” (*EAPC, 2003*)

Con questa definizione viene ammessa una differenza etica fra azione ed omissione; al contrario, si compie un atto analogo per natura ed intenzione quando si provoca la morte attraverso la somministrazione di un farmaco letale o attraverso la sospensione di (o l’astensione da) un trattamento *dovuto*.



- l'eutanasia si situa su 2 livelli:
 - nelle intenzioni di chi la attua o la chiede
 - nei mezzi usati a tale scopo



- in base alle ***modalità di azione***
 - eut. attiva (*commissione*)
 - eut. omissiva (*omissione*) o “passiva”
 - non vi è alcuna differenza etica tra le due
- in base all'***intenzione***
 - eut. diretta (*ricercata volontariamente*)
 - "eut. indiretta" (*la morte è conseguenza non voluta di un'altro intervento medico*)
 - non si tratta di eutanasia!
- in base all'***assenso del paziente***
 - eut. volontaria (paziente consenziente)
 - eut. non volontaria (paziente non consenziente)



EUTANASIA SI OPPONE A:

- *Accanimento terapeutico* – ricorso ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente;

Codice di Deontologia Medica (dic 2006): “Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.” (art. 16)

- *Cure palliative* – insieme di interventi che hanno come scopo la palliazione ovvero l’alleviamento dei sintomi, al fine di garantire al paziente un accompagnamento dignitoso nel processo del morire

- *Suicidio medicalmente assistito* – la morte è conseguenza diretta di un atto suicida del paziente ma aiutato dal medico



- *Testamento di vita (living will)* – indica le volontà espresse in vita da un soggetto, riferite al suo morire



CARATTERISTICHE DELL'EUTANASIA

- Obiettivo primario: eliminare la sofferenza procurando la morte
- Somministrazione di sostanze mortali o negare l'assistenza medica dovuta
- La richiesta fatta da chi intende morire



EUTANASIA IN EUROPA

- Olanda
- Belgio



OLANDA

LA LEGGE SUL CONTROLLO DI INTERRUZIONE DELLA VITA SU RICHIESTA e ASSISTENZA AL SUICIDIO (1° Aprile 2001)

I precedenti:

- Artt. 293 e 294 c. p.: reati di omicidio del consenziente e di aiuto al suicidio
- 1973: Caso Postma van Boven
- 1993 depenalizzazione (legge) dell'eutanasia che rimane reato ma non è punibile.



1981-1985 La Corte di Rotterdam elabora “Le Linee guida per una legittima richiesta di Eutanasia”

- Il paziente deve soffrire di dolori insopportabili
- Il paziente deve essere conscio
- La richiesta di morte deve essere volontaria



segue...

- Al paziente devono essere state offerte altre alternative
- Non ci sono soluzioni ragionevoli al problema
- La morte del paziente non può causare un'inutile sofferenze ad altri
- Ci deve essere più di una persona coinvolta nella decisione
- Solo il medico può effettuare l'eutanasia
- È necessario prestare grande cura nel prendere la decisione.



Segue...

Nel 1986 la Corte d'Appello dell'Aja aggiunge alle linee-guida:

- Sofferenza psicologica
- Potenziali disfunzioni della personalità



CONTENUTO DELLA LEGGE OLANDESE

IL PAZIENTE

- Richiesta spontanea e ponderata
- Sofferenza insopportabile
- Situazione senza prospettive di miglioramento
- Età: dai 12 anni



L'ETA'

16 ANNI E OLTRE:

- Capace di valutare ragionevolmente i propri interessi
- Dichiarazione scritta

TRA I 16 e i 18 ANNI

- solo se è capace di ragionevole valutazione dei propri interessi
- Occorre il coinvolgimento dei genitori e/o del tutore



Segue...

TRA i 12 e i 16 ANNI

- solo se è capace di ragionevole valutazione dei propri interessi
- Occorre il consenso dei genitori e/o del tutore



IL MEDICO (ART. 2)

RISPETTO DEI CRITERI DI DILIGENZA, PRUDENZA E PERIZIA

- Convinzione circa la spontaneità e la ponderazione della richiesta
- Convinzione dell'insopportabilità e della mancanza di prospettive
- Informazione della situazione e delle prospettive



Segue....

- Convinzione congiunta (medico e paziente) della irragionevolezza di ogni altra situazione
- Parere di un altro medico indipendente
- Esecuzione scrupolosa dell'interruzione della vita o dell'assistenza al suicidio secondo le regole di buona pratica clinica



IL PROTOCOLLO DI GRONINGEN SULL'EUTANASIA PER NEONATI

Requisiti:

- Diagnosi e prognosi devono essere certe
- Si deve essere in presenza di sofferenza insopportabile e disperata



Segue...

- La diagnosi, la prognosi e la sofferenza devono essere confermate da almeno un medico indipendente
- Consenso informato di entrambi i genitori
- La procedura deve essere eseguita secondo gli standard accettati dalla professione medica



BELGIO

LEGGE RELATIVA ALL'EUTANASIA (23 settembre 2002).

sancisce:

- La non punibilità dei medici che praticano l'eutanasia sui pazienti maggiorenni o minorenni purché capaci di intendere e volere



○ La richiesta deve essere:

- Libera
- Consapevole
- Ripetuta

- In presenza di una “patologia grave o incurabile”
- che rechi sofferenze fisiche o psichiche considerate insopportabili e costose
- Mancanza di altre soluzioni ragionevoli.



Segue...

In caso di incoscienza valgono le direttive anticipate del paziente che:

- devono essere scritte
- Validità: 5 anni



IL CONSIGLIO D'EUROPA

- 1976 e 1979: Raccomandazione sui diritti dei malati e dei morenti

*Il medico deve sforzarsi di placare le
sofferenze ... non ha il diritto anche nei
casi disperati, di affrettare
intenzionalmente il processo naturale
della morte*



segue...

- 1999: Raccomandazione sui diritti dell'uomo e la dignità dei malati incurabili e dei morenti
- Divieto assoluto di porre fine all'esistenza (art. 2)
- Il desiderio del paziente di morire non legittima giuridicamente, né giustifica il comportamento del terzo volto ad esaudire un tale desiderio



Segue...

- Marzo 2002 Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa approva una risoluzione che raccomanda agli Stati membri di:
 - proteggere e rispettare la dignità dei malati incurabili e terminali
 - il divieto assoluto di mettere fine intenzionalmente alla vita di questi.



Prosegue:

il desiderio di morire espresso da un malato incurabile o terminale non può mai costituire un fondamento giuridico per la sua morte ad opera di un medico



Segue...

- 2005: Il Consiglio d'Europa boccia una raccomandazione – Rapporto Marty, dal nome del parlamentare svizzero che ne chiedeva l'approvazione – che avrebbe aperto la strada alla legalizzazione dell'eutanasia



SVIZZERA

L'eutanasia è illegale ma è permesso il suicidio assistito

Unica discriminante: chi aiuta al suicidio non deve trarne un vantaggio

Condizioni:

- manifesta volontà di uccidersi (non determinata esclusivamente da una malattia ma anche da motivi di natura morale)
- capacità di intendere e volere

